



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 176 del 25 settembre 2024

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

COLAROSSO, SIMEONI, MITRANO e NERI

***MISURE DI SOSTEGNO E/O INCENTIVI ALLE IMPRESE CHE ATTIVANO
E AGEVOLANO IL LAVORO AGILE O SMART WORKING AI FINI DEL
RIPOPOLAMENTO DEI PICCOLI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

«Misure di sostegno e/o incentivi alle imprese che attivano e agevolano il lavoro agile o smart working ai fini del ripopolamento dei piccoli comuni della Regione Lazio»

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI:

Marco Colarossi

Giorgio Simeoni

Cosmo Mitrano

Nazzareno Neri

Firmato digitalmente da:

Marco Colarossi

Data: 25/09/2024 11:05:31

Firmato digitalmente da:

Giorgio Simeoni

Data: 25/09/2024 11:52:02

Firmato digitalmente da:

Nazzareno Neri

Data: 25/09/2024 14:17:50

Firmato digitalmente da:

Cosmo Mitrano

Data: 25/09/2024 12:19:14

Relazione illustrativa

La pandemia causata dal Covid-19 ha messo in luce un fenomeno, che da oltre un decennio caratterizza in negativo i piccoli comuni del nostro Paese e, in particolare, della Regione Lazio. Lo spopolamento, accompagnato all'invecchiamento della popolazione e alla rarefazione delle opportunità di lavoro, con il conseguente diradamento dell'offerta dei servizi essenziali (quali la mobilità collettiva, la sanità, l'istruzione, per citare solo i più rilevanti), rischia di far disperdere un patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, di tradizioni e costumi della nostra Regione.

Il ripopolamento dei piccoli comuni e dei magnifici borghi della Regione Lazio rappresenta la principale sfida che abbiamo davanti, proprio per non disperdere quelle straordinarie ricchezze di cui essi sono portatori. E la pandemia, pur con tutti i disastrosi effetti che ha prodotto sul tessuto sociale ed economico del Paese, le centinaia di migliaia di vittime che ha mietuto, può offrire lo spunto per ripensare un modello di rinascita per i piccoli comuni. Si tratta di una misura, che non solo è in corso di studio in altre Regioni, ma che presto potrebbe estendersi a livello nazionale, se si considera che le comunità con meno di 5 mila abitanti, disseminate lungo la dorsale appenninica e sull'arco prealpino, comprese le isole maggiori, rappresentano oltre il 70 per cento dei quasi 9 mila comuni italiani, con una popolazione di 11 milioni di cittadini.

La strategia nazionale e regionale per le aree interne ideata e avviata un decennio fa proprio per contrastare la marginalizzazione e il declino oggi può trovare nel lavoro agile (smart working) un ulteriore elemento di forza e propulsione. Vivere e lavorare nei piccoli borghi, rafforzando le reti digitali e sfruttando le potenzialità dello smart working, è una possibilità tutt'altro che remota e impraticabile.

Tale orientamento viene confermato da numerosi studi e pubblicazioni scientifiche di autori come Francesco Maria Spanò che hanno approfondito il legame esistente fra lavoro agile e ripopolamento dei piccoli borghi.

Il lungo anno di pandemia ha favorito questo processo. Molti lavoratori in regime di smart working hanno scelto ed apprezzato il lavoro svolto nel proprio comune natale, contribuendo ad una oggettiva rivitalizzazione dei piccoli centri. Questa inversione di tendenza non solo va colta, ma va resa strutturale: ed è proprio questa la finalità del presente provvedimento normativo.

Una proposta di legge regionale finalizzata al ripopolamento dei piccoli comuni, che garantisca servizi essenziali e di incentivi volti alla migrazione presso i piccoli comuni, e che promuova la valorizzazione del territorio e delle attività locali e artigianali.

Tale proposta non si limita alla volontà di ripopolare aree semi-abbandonate, bensì mira a creare un nuovo sistema cittadino grazie all'ausilio della tecnologia. Pertanto, l'obiettivo è di rianimare i borghi grazie alla versatilità che il digitale garantisce: i piccoli comuni come centri innovativi della vita di tutti quei lavoratori che sceglieranno, grazie a incentivi pensati per il lungo periodo, di risiedere lontano dalle città metropolitane, favorendo un ambiente "a misura d'uomo".

Le misure oggetto della presente proposta si pongono in linea con gli obiettivi tracciati nel «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» (PNRR). Si pensi, in tale direzione, al «Piano Nazionale Borghi» avviato in conformità al PNRR, articolato nella duplice linea dei progetti c.dd. «pilota» per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati (linea "A") e di quelli per la realizzazione di progetti locali di rigenerazione culturale (linea "B").

La presente proposta di legge è composta dai seguenti articoli:

Art 1 Obiettivi e finalità

Art 2 Definizioni

Art 3 Ambito applicativo

Art 4 Misure agevolative

Art 5 Gender equality e creazione di idonei spazi di co-working

Art 6 Adempimenti della Giunta Regionale

Art 7 Disposizioni finanziarie

Art 8 Entrata in vigore

Le disposizioni finanziarie previste dalla presente legge prevedono un impegno di spesa pari a 1.000.000,00 di euro destinati al riconoscimento di incentivi, agevolazioni e detrazioni fiscali in favore dei comuni di cui all'art. 3 della presente legge e ai soggetti privati per le finalità all'articolo 4 recante "Misure agevolative".

ARTICOLO 1

(Obiettivi e finalità)

1. La Regione Lazio, in attuazione della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), promuove e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione del lavoro agile o smart working.
2. La Regione favorisce tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato, anche in riferimento al fenomeno del c.d. nomadismo digitale, al fine di ridurre lo spopolamento e incentivare il ripopolamento della Regione Lazio.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge, si intende per “Lavoro agile o smart working”, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 81 del 2017, la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa può essere eseguita, all'interno di locali aziendali o all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. La presente legge trova altresì applicazione per il fenomeno del turismo lavorativo e dei c.dd. “nomadi digitali”, ossia di coloro che, nei luoghi di cui al precedente comma 1, prestino la propria attività esclusivamente “da remoto”.

ARTICOLO 3

(Ambito applicativo)

1. La presente legge si applica, ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 e, in via subordinata, ai centri storici di comuni con popolazione residente anche superiore ai 5.000 abitanti, che in base ai censimenti di legge abbiano registrato negli anni precedenti un significativo calo demografico.

ARTICOLO 4

(Misure agevolative)

1. Gli strumenti di potenziamento del lavoro agile includeranno:
 - a) il riconoscimento di incentivi fiscali e contributivi ai datori di lavoro che promuovono lo svolgimento nei piccoli comuni dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile, per un periodo non inferiore a cinque anni, nonché a quelli che avviano, nei piccoli comuni, progetti di riorganizzazione e riqualificazione degli spazi dell'impresa per favorire il lavoro condiviso tra lavoratori in lavoro agile, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
 - b) il riconoscimento di agevolazioni fiscali e di detrazioni delle spese documentate per favorire l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati, nonché per favorirne, per un periodo non inferiore a dieci anni, l'abitazione a un prezzo simbolico e la ristrutturazione, prevedendo, altresì, a tali fini, procedure amministrative semplificate da parte delle amministrazioni locali;
 - c) la concessione di mutui agevolati per gli investimenti necessari a favorire lo sviluppo tecnologico dei piccoli comuni, con particolare riferimento alle attività finalizzate a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile;
 - d) il riconoscimento di agevolazioni fiscali e di detrazioni delle spese documentate per garantire e completare la diffusione della rete a banda ultra-larga per lo svolgimento nei piccoli comuni dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile;
 - e) l'adozione di misure adeguate a facilitare l'accesso dei servizi pubblici essenziali nei piccoli comuni.
 - f) Il riconoscimento di contributi in favore dei proprietari degli immobili non locati da almeno cinque anni nei comuni di cui all'art. 3 che decidono di stipulare un contratto di locazione ad un prezzo calmierato.

ARTICOLO 5

(Gender equality e creazione di idonei spazi di co-working)

1. I comuni ai sensi dell'art. 3 comma 1, provvedono all'attivazione e all'implementazione di politiche di genere, volte a fornire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui alla presente legge adeguati strumenti di welfare.
2. Spetta altresì ai comuni di cui all'art. 3 comma 1 garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui alla presente legge idonei spazi, tali da garantire la socializzazione, il proficuo scambio delle diverse professionalità, in via preferenziale mediante il riadattamento di immobili, anche di rilevanza storico-culturale, in stato di disuso.

ARTICOLO 6

(Adempimenti della Giunta Regionale)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione competente in materia di lavoro, definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione delle misure agevolative di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli anni 2024-2025-2026 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nell'ambito della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”- Titolo 1 “Spese correnti”- voce di spesa denominata “misure di sostegno del lavoro agile per il ripopolamento dei piccoli comuni” per euro 1.000.000 la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Lazio 2024/2026.
2. Per gli esercizi successivi al 2026, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027.

ARTICOLO 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.